

Convenzione per la Polizia Locale del Monferrato per
l'espletamento del servizio di Polizia Locale nelle giornate di
domenica e nei giorni festivi infrasettimanali

Articolo 1

Forma di gestione del servizio

Il servizio avrà la forma giuridica della Convenzione, ai sensi dell'art. 5 L.R. 11/2012 e dell'art 30 D.Lgs 267/2000.

Alla convenzione, possono aderire gli EELL della Regione Piemonte appartenenti all'area individuata come ex-USSL 76 ed il Comune di Felizzano (AI), con l'inclusione delle Unioni che hanno nel loro interno anche solo un Comune appartenente alla suddetta area.

Articolo 2

Finalità

La finalità della presente convenzione è l'espletamento del servizio di Polizia Locale nelle giornate di domenica e nei giorni festivi infrasettimanali negli Enti aderenti.

Articolo 3

Durata, adesione e recesso

La convenzione ha una durata di tre anni ed è rinnovabile previa valutazione ed indirizzo da parte dei Enti interessati.

Il recesso è possibile, decorso il primo anno dalla data di sottoscrizione della convenzione, con preavviso scritto di almeno novanta giorni

Articolo 4

Personale

Il Comando del Comune di Casale Monferrato provvede alla organizzazione del servizio, sulla base del personale volontario disponibile all'espletamento del servizio di Polizia Locale nelle giornate di domenica e nei giorni festivi infrasettimanali.

Articolo 5

Compiti del personale

Il personale di Polizia Locale che effettua il servizio in convenzione non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti espressamente per legge, ovvero:

- prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di Polizia locale;
- vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione è di competenza della Polizia locale urbana e rurale;
- svolgere i servizi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti di istituto;
- vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- prestare nell'interesse dell'Amministrazione di appartenenza servizi d'ordine, vigilanza e scorta;

Il personale, adempie inoltre alle incombenze di Polizia amministrativa previste dal DPR 24 luglio 1977, n. 616, nonché da quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65.

Il servizio oggetto di convenzione è limitato agli ambiti orari di servizio presso i singoli enti convenzionati.

Articolo 6

Attivazione del servizio convenzionato

Al fine di garantire la migliore organizzazione del servizio in argomento, gli Enti aderenti invieranno al Comune di Casale Monferrato con cadenza semestrale, il calendario delle domeniche e delle festività infrasettimanali in cui intendono usufruire del servizio.

La richiesta non potrà prevedere una durata inferiore alle tre ore continuative per ciascun servizio.

Il Comando, sulla base delle richieste degli Enti aderenti, stabilisce il contingente necessario all'espletamento del servizio richiesto. Qualora non vi fosse personale volontario disponibile, il servizio non potrà essere garantito.

Art. 7

Mezzi ed attrezzature

Il personale di Polizia Locale potrà utilizzare mezzi e attrezzature in dotazione al Comando con il relativo addebito di costi aggiuntivi all'Ente che ha richiesto il servizio.

Articolo 8

Dotazione personale

Il personale di Polizia Locale che presterà servizio ai sensi della presente Convenzione, dovrà essere dotato di: divisa, arma in assegnazione personale, dispositivo spray antiaggressione, manette e mazzetta di segnalazione.

Articolo 9

Costi

Il costo orario del Servizio di Polizia Locale applicato sarà pari al costo orario determinato per la "Convenzione per la Polizia Locale del Monferrato", maggiorato dei costi aggiuntivi per l'eventuale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature così come previsto dal precedente art. 9.

In ogni caso il costo orario del Servizio di Polizia Locale applicato non potrà essere inferiore a quello determinato per l'anno 2015 per la "Convenzione per la Polizia Locale del Monferrato", maggiorato dei costi aggiuntivi per l'eventuale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature così come previsto dal precedente art. 9.

Ai fini del pagamento dei compensi al personale secondo le modalità previste dal vigente CCDI - personale non Dirigente, il Comune di Casale Monferrato presenterà con cadenza trimestrale agli Enti interessati apposita rendicontazione dei costi relativamente ai servizi prestati.